



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO “CARLO EMANUELE BUSCAGLIA”

Via G. Paisiello, 2 – 20092 Cinisello Balsamo (MI) – C.F. 85018650151

Tel. 02/61290728 – TEL./Fax 02/66049026 - e-mail: miic8aq005@istruzione.it

pec: miic8aq005@pec.istruzione.it

Oggetto: Determina assegnazione incarico fiduciario brokeraggio assicurativo

Alla Sezione PUBBLICITA' LEGALE - Sito Web
Agli Atti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Considerata la necessità di procedere alla stipula di contratti di assicurazione per la copertura dei propri rischi;
- Visto il D.Lgs. n. 36/2023, Codice dei Contratti Pubblici, e ss.mm.ii.;
- Visto in particolare, l'art. 1, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, **Principio del risultato**, che indica come il risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto;
- Visto in particolare, l'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023, **Fasi delle procedure di affidamento**, che prevede in caso di affidamento diretto l'atto della decisione a contrarre, individuando l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della scelta, ai requisiti di carattere generale e tecnico professionale;
- Visto l'Allegato II.1 del D.Lgs. n. 36/2023, **Principio dell'autorganizzazione della stazione appaltante**, che riconosce alle amministrazioni appaltanti la possibilità di stabilire una disciplina specifica in ordine alle modalità di conduzione delle indagini di mercato, e che le indagini di mercato devono svolgersi nelle modalità ritenute più idonee dalla stazione appaltante;
- Vista la Legge n. 241/1990, per quanto riguarda i Principi generali dell'attività amministrativa non regolati dal D.Lgs. n. 36/2023;
- Visto in particolare, l'art. 49, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, **Principio di rotazione**, che prevede in riferimento alla struttura del mercato, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, che il contraente uscente possa essere individuato quale affidatario diretto;
- Visto in particolare, l'art. 49, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, **Principio di rotazione**, che prevede che sia comunque possibile derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti di importo inferiore a € 5.000,00;
- Visto in particolare, l'art. 50, comma 1 – lett. "b" - del D.Lgs. n. 36/2023, **Procedure per l'affidamento**, che prevede l'affidamento diretto dei servizi e forniture, di importo inferiore a € 140.000,00, a soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee alle prestazioni richieste;
- Visto il D.I. n. 129/2018, Regolamento di Contabilità delle Istituzioni Scolastiche, in relazione all'art. 43, comma 7, che classifica i servizi assicurativi come procedura di affidamento particolarmente complessa;
- Considerata la necessità di rendicontare alla propria utenza a norma dell'art. 1713 del Codice Civile le scelte operate, fornendo adeguati strumenti per valutare la congruità tecnica delle proposte formulate dalle compagnie assicurative rispetto alle esigenze di maggior copertura possibile dei rischi;
- Ravvisata l'opportunità di ricorrere alla figura dell'intermediario assicurativo (broker) per assistere l'Istituzione Scolastica nella procedura e nella redazione della documentazione necessaria, secondo le previsioni

	del Codice delle Assicurazioni private (art. 109 del D.Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii.) compresa l'assistenza e la consulenza in relazione alla gestione delle pratiche dei sinistri;
Posto	che l'affidamento dell'incarico di brokeraggio assicurativo non comporta alcun onere economico in capo all'Istituto Scolastico, o all'utenza assicurata, in quanto la retribuzione al broker è costituita da una commissione versata dalla compagnia assicurativa a cui viene assegnato il contratto;
Vista	la Determinazione n. 2 del 13/03/2013 dell'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici, nella parte in cui dispone che <i>"l'attività del broker tende sempre più a non esaurirsi nella mera individuazione della controparte assicurativa, ma a qualificarsi alla stregua di una collaborazione di ampio respiro con l'amministrazione, tesa alla prevenzione ed alla gestione dei rischi. In questo senso, sembra opportuno che le stazioni appaltanti, nella ricerca del broker, valorizzino in modo adeguato le capacità tecniche di consulenza a scapito della pura intermediazione"</i> ;
Considerato	che l'incarico non è un contratto autonomo, ma ancillare al contratto assicurativo e che, inoltre, non generando pagamenti a favore del broker o altri flussi finanziari, non necessita di C.I.G.;
Vista	la posizione espressa dell'Associazione Nazionale Imprese Assicurative (ANIA), in sede di Audizione AVCP del 19/09/2012, laddove si specifica che <i>"sotto il profilo del costo del ricorso al broker, riteniamo che finché vengano seguiti gli usi negoziali (riconosciuti anche dalla giurisprudenza) secondo i quali la provvigione predeterminata dall'impresa nel quadro dei caricamenti è ripartita tra l'agente e il broker, l'intervento del broker medesimo non incida in termini di aggravio sul costo dell'appalto"</i> ;
Verificato	che la Consip S.p.A. non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura dei beni/servizi di cui all'oggetto alle quali dover aderire ai sensi della Legge n. 228/2012 e che, in ogni caso, l'acquisizione delle coperture è neutrale sulla spesa pubblica, in quanto basata su fondi messi a disposizione delle famiglie;
Vagliate	le caratteristiche del servizio tra cui: <ul style="list-style-type: none">• l'iscrizione agli albi,• l'assenza di condizioni di esclusione,• l'assenza di condizioni di incompatibilità,• l'assenza di conflitto d'interessi,• la capacità economica e finanziaria,• capacità tecnico professionale,• l'idonea copertura assicurativa professionale,• il livello di specializzazione,• le caratteristiche della struttura aziendale,• le caratteristiche del servizio di consulenza,• gli elementi comprovanti l'indipendenza,• il numero di voci su cui il servizio suddivide l'analisi delle esigenze dell'istituto,• il numero di voci su cui il servizio suddivide i criteri di valutazione delle polizze,• le risorse umane e tecniche,• strumenti software impiegati e sistemi gestionali,• la comprovata e documentata esperienza,• il numero dei servizi eseguiti negli ultimi cinque anni,• fornitura di campioni del servizio eseguito per altre indagini di mercato e/o procedure;• certificazioni di qualità dei processi con i quali si produce e eroga il servizio.

DETERMINA

Di procedere alla scelta dell'intermediario assicurativo (broker) Logica Insurance Broker srl, con sede legale in piazza Amendola, 3 20149 Milano, secondo una procedura ad affidamento diretto.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Spadoni